

DISEGNO DI LEGGE N. 48

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 254/A IV Legislatura

" Approvazione del disegno di legge
regionale " Disposizione transitorie
per i servizi sanitari e amministra-
tivi delle UU.SS.LL. "".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/7/87.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali.."

Articolo 1 - Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee.

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all' articolo 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dell' approvazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari, previsti dalle lettere a) e b) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi.."

3. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari, previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi e dei presidi polispecialistici..";

b) i servizi amministrativi, previsti dalle lettere a), b) e e) del punto 2 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, sono unificati nel seguente servizio: "affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni.."

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(Dr. Antonio Flaminio)

L'ASSESSORE
(Dott. Corrado MARZO)

REGIONE PUGLIA

Articolo 2 - Istituzione in organico di posti di dirigenti

1. Nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale, in relazione all' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificato ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, e tenuto conto dei raggruppamenti di cui al precedente articolo, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51;

- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del punto 2 del primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51.

2. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

Il Dirigente
Dott. *[firma]*

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)

REGIONE PUGLIA

Articolo 3 - Integrazione comma primo punto due articolo 40
legge regionale n.51/1980

I compiti amministrativi inerenti l' organizzazione ed il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l' aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell' ambito della unità sanitaria locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo "affari generali".

Il Dirigente
[Handwritten signature]



L'ASSESSORE
Dott. Corrado MARZO
[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

Articolo 4 - Modalità per la copertura dei posti di dirigenti di servizio

1. I posti istituiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, sono assegnati, ai sensi dell' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, ai dipendenti di posizione funzionale apicale, che, all' atto della approvazione delle piante organiche provvisorie di cui alla legge 26 gennaio 1982, n.12, erano titolari dei corrispondenti posti presso gli enti, istituti e gestioni sanitarie confluiti nella unità sanitaria locale.
2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, istituiti ai sensi della presente legge, sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n.9.
3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante pubblici concorsi ovvero per trasferimento, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n.9, e dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n.207.
4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



ASSESSORE
(E)
ARZO

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali."

R E L A Z I O N E

1.a. L' articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificato ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, disegna l' assetto organizzatorio delle unità sanitarie locali, prevedendo cinque servizi sanitari e cinque servizi amministrativi (comma primo), cui possono essere aggiunti - ove già esistenti ovvero autorizzati dalla giunta regionale - "servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro,, servizi per la gestione tecnica,, settore legale autonomo,, "altro servizio,, (commi secondo e terzo). Ed ancora sono aggiunti un servizio sanitario ed un servizio amministrativo per i precidi ospedalieri classificati multizonali.

1.b. Il successivo articolo 41, in relazione alle dimensioni delle unità sanitarie locali, prevede la possibilità - organicamente affidata al piano sanitario regionale e, nelle more, alla giunta regionale - di unificare in "raggruppamenti omogenei,, i servizi sanitari ed amministrativi previsti dal citato articolo 40.

1.c. Il quarto comma del più volte citato articolo 40 stabilisce che a ciascun servizio - sanitario ed amministrativo - è preposto un dirigente, in possesso di titoli di studio specifici.

2.a. L' assetto organizzatorio dei servizi - sanitari ed amministrativi - delle unità sanitarie locali non ha però trovato, sino ad ora, una organica definizione, poichè nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali non sono stati istituiti i relativi posti di dirigenti sanitari, veterinari, farmacisti responsabili di servizio ed i posti di direttori amministrativi capi servizi responsabili di servizi.

2.b. L' assolvimento delle funzioni di responsabili dei servizi - sanitari ed amministrativi - è stato sinora garantito mediante il conferimento di incarichi al personale di posizione funzionale apicale

Mod. 1 - Tarulo - Gioia

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fiadino)



L'ASSESSORE
(Dott. Corrado MARZO)

REGIONE PUGLIA

-2-

ed, in mancanza, a quello di posizione funzionale subapicale in servizio presso le unità sanitarie locali.

2.c. La realtà funzionale delle unità sanitarie locali è, peraltro, tale da rendere necessario, ancorchè nelle more dell' approvazione del piano sanitario regionale, definire gli assetti organizzatori dei servizi stabiliti dall' articolo 40 della legge regionale 51/86 nelle unità sanitarie locali di ridotte dimensioni.

3.a. La possibilità di raggiungere un assetto organizzativo e funzionale dei servizi è ora agevolata dalla disponibilità di adeguati strumenti procedurali offerti dalla legge regionale 9 aprile 1986, n.9, concernente le procedure concorsuali per il personale delle unità sanitarie locali e la disciplina di diversi istituti riguardanti le piante organiche (art.28), la sistemazione del personale in soprannumero (art.31), l' inquadramento, dei medici condotti e dei veterinari, nelle posizioni funzionali di dirigenti responsabili di servizio (artt.25 e 26). L' utilizzo progressivo di tali strumenti è idoneo a consentire la copertura di numerosi posti di dirigenti dei servizi sanitari ed amministrativi, per quindi pervenire, per i posti vacanti residui, al bando dei pubblici concorsi.

3. Il disegno di legge che si sottopone all' approvazione intende:

a. procedere all' unificazione di servizi sanitari ed amministrativi nelle unità sanitarie locali di dimensioni ridotte: usl con popolazione inferiore a 50 mila abitanti (art.1 commi 2° e 3°);

b. istituire nelle piante organiche delle unità sanitarie locali i posti di dirigente responsabile di servizio dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi (art.2 comma 1);

c. apportare le conseguenti modifiche alle piante organiche delle unità sanitarie locali (art.2 comma 1);

d. definire la competenza del servizio amministrativo "affari generali", in ordine alla rilevazione dei dati e dei flussi informativi ed all' aggiornamento ed alla formazione del personale (art.3 ~~commissoria~~);

Mod. 1 - Taris - Gioia

L'ASSESSORE
(Dott. Corrado MARZO)

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fladinat)



REGIONE PUGLIA

-3-

e. prescrivere, attraverso l' utilizzazione degli istituti normativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 ed alla legge regionale 9 aprile 1986, n.9, le modalità di incardinamento nei posti dei dipendenti di posizione funzionale apicale in servizio, già titolari di posti presso gli enti, presidi , istituti e gestioni sanitarie confluiti nel servizio sanitario nazionale, e la copertura dei posti vacanti mediante le previste procedure concorsuali (art.4).

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 171 Commissione Consig-
liare permanente il 12/7/86

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Flaminio)

L'ASSESSORE
(Dott. Corrado RIZZO)

